

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 febbraio 2005.

Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA
E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 32, concernente misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali;

Visto il comma 41 del predetto articolo, il quale prevede che, al fine di incentivare la definizione da parte dei comuni delle domande di sanatoria per gli abusi edilizi, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione è devoluto ai comuni interessati;

Visto che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che, con decreto interdipartimentale del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del comma stesso;

Decretano:

Una quota pari al 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalità stabilite dal comune stesso.

La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'erario è versata con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 2004, n. 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

Roma, 18 febbraio 2005

*Il Capo del dipartimento
delle infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici*
ARREDI

*Il Capo dipartimento
della ragioneria generale dello Stato*
CANZIO

05A05909

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici locali di Savona e Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di:

Savona l'11 maggio 2005 dalle ore 12,30 alle ore 13;

Imperia il 23 maggio 2005 dalle ore 11,30 alle ore 13.

Motivazioni:

Gli uffici locali sotto elencati hanno comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblee indette dalle OO.SS.:

Savona con nota n. 23138 del 12 maggio 2005 - chiusura al pubblico l'11 maggio 2005 dalle ore 12,30 alle ore 13;

Imperia con nota n. 22918 del 24 maggio 2005 - chiusura al pubblico il 23 maggio 2005 dalle ore 11,30 alle ore 13.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3426 del 6 giugno 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.